



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.0000793/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e comune" - Reg. Gen.n.155 -**

Ad iniziativa dei Consiglieri Valiante, Caputo, Marino, Polverino, Cortese, Amato.  
Depositata il 14 gennaio 2011

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 21 GEN 2011

**IL PRESIDENTE**





*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Valiante, Caputo, Marino, Polverino, Cortese,  
Amato.*

*(Registro Generale numero 155)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante all'ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.

Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei più alti valori, alla base della coscienza civile, costituendo un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari e' stato, al di là delle dimensioni numeriche, rilevantissimo.

La Regione Campania, con gli interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli anni, e con la presente proposta di legge, rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarietà dei cittadini, interviene con norme a favore delle vittime per fatti di criminalità organizzata e comune, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici.

Si prevede, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla criminalità, l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per finanziare attività culturali, tutelare il diritto allo studio delle vittime di criminalità organizzata e comune.

Il presente testo normativo introduce anche il primo sostegno in favore delle vittime della criminalità organizzata e comune che, secondo la normativa attuale, prima del riconoscimento formale da



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

parte del Ministero, rimarrebbero sprovvisti di adeguato sostegno psicologico e finanziario.

Si ribadisce quanto contenuto nella normativa nazionale e segnatamente nelle leggi 407/98 e 68/99 il diritto dei soggetti individuati ai sensi della legge 302/90 al collocamento obbligatorio.

Si istituisce, per la prima volta nel territorio campano, la “Medaglia d’oro al valore civile della Regione Campania”, che verrà conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Campania deceduti o sopravvissuti ai sensi della legge 302/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rappresenta, infine, che i benefici economici contemplati nella presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni o enti privati sulla scorta delle medesime circostanze e che laddove sussistesse il cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2010 – 2013 in € 3.000.000,00 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell'Unità Previsionale di Base ....., a valersi sul capitolo di spesa denominato "Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità" o su quello che si andrà ad istituire.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.1

(Norma programmatica)

1. La regione Campania, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla criminalità, in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella affermazione dei valori di pace, di solidarietà, dei diritti umani, della legalità democratica e della convivenza civile, contro ogni forma di violenza, d'illegalità, di negazione della dignità della persona, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità campana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge, al fine di abolire tutte le discriminazioni a danno dei familiari di vittime innocenti.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Art. 2

(Sostegno alle vittime della criminalità organizzata e comune)

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 - (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge Finanziaria 2008) la Regione prevede l'esenzione dei soggetti di cui alla presente legge dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio.
2. La Giunta regionale eroga ai figli delle vittime della criminalità organizzata e comune, sopravvissute e non, contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
  - a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, mille euro annue;
  - b) sino al compimento della scuola media superiore, millecinquecento euro annue;
  - c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una Università Statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, quattromila euro annue;
  - d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, quattromila euro annue.
3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
4. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito almeno pari ad diecimila euro annue. Sono escluse dal sostegno finanziario le spese sostenute in anni di ripetenza scolastica e di fuori corso universitario.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Art. 3

Assunzioni delle vittime della criminalità organizzata e comune presso pubbliche amministrazioni.

1. In applicazione delle leggi 23 novembre 1998, n.407 e 12 marzo 1999, n.68 la regione Campania, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, con precedenza su ogni altra categoria, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente:
  - a) la vittima sopravvissuta;
  - b) il coniuge superstite;
  - c) il convivente more uxorio;
  - d) gli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) i figli della vittima sopravvissuta della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla legge 302/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) un genitore della vittima.
2. Requisito per l'assunzione è che la vittima sia deceduta o sia stata ferita in Campania e/o che gli aventi diritto risiedano nel territorio campano alla data di pubblicazione della presente legge
3. La regione Campania, in presenza di vittime innocenti della criminalità organizzata e comune, il cui status sia verificato avvalendosi degli organi istituzionali preposti alle indagini, del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e dei comuni di appartenenza, nelle more del rilascio del provvedimento di riconoscimento, valutato il reale stato di necessità, può intervenire, avvalendosi della Fondazione Pol.i.s., con interventi di sostegno, mediante apposito stanziamento economico, al fine di limitare le situazioni di disagio.
4. La regione Campania, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della Fondazione Pol.i.s., svolgerà un'attività di monitoraggio e di analisi, presso le pubbliche amministrazioni campane, sullo stato dell'applicazione delle leggi 407/1998 e 68/1999 relativamente alle assunzioni per chiamata diretta dei feriti, degli orfani e dei coniugi delle vittime innocenti della criminalità. La Fondazione Pol.i.s. informerà periodicamente il



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Presidente della Giunta Regionale e la Commissione Anticamorra, dei risultati del monitoraggio, al fine di consentire una adeguata valutazione dell'applicazione della normativa in materia.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4

(Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie campane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni.)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni criminali, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.
2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.
3. Per ciascun anno scolastico, l'assessorato regionale all'istruzione è autorizzato a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata in Campania, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di tremila euro, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.
4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessore regionale all'istruzione, apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere, approvata dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi saranno concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione Campania".

1. In Campania è istituita la medaglia d'oro al valore civile della regione Campania. La medaglia è conferita dal Presidente alla famiglia dei cittadini residenti in Campania deceduti o sopravvissuti ai sensi della Legge 302/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche alla famiglia dei cittadini non residenti in Campania che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo campano.
3. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche alla famiglia dei cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo campano senza essere deceduti.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 6

Divieto di cumulo dei benefici.

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni o enti privati sulla scorta delle medesime circostanze.

2. I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7

Estensione dei benefici nel tempo

1.I benefici previsti dalla presente legge si applicano, a domanda degli interessati, per fatti verificatisi in data successiva alla entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

---

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2010 – 2013 in € 3.000.000,00 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell'Unità Previsionale di Base ....., a valersi sul capitolo di spesa denominato "Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità" o su quello che si andrà ad istituire.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 9

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.